

R.G. /2019



**Tribunale Ordinario di Rieti**

*Sezione civile*

La Giudice, dott.ssa Roberta Della Fina ;

sciogliendo la riserva assunta all'odierna udienza,

provvedendo sull'istanza di parte opposta intesa ad ottenere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c.;

\*\*\*

esaminate le osservazioni delle parti, gli atti del giudizio e i documenti prodotti, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

rilevato che ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la concessione della provvisoria esecuzione del decreto può aversi quando l'opposizione non è fondata su prova scritta o non appare di pronta soluzione;

ritenuto che ai fini della concessione richiesta sia necessaria anche la sussistenza di un ragionevole *fumus* del credito, con riferimento ad una prova adeguata dei fatti costitutivi del diritto vantato dall'opposto, secondo i canoni del giudizio ordinario di merito (cfr. Tribunale Torino, sez. I, 22/01/2016): tale adeguatezza si ha o quando la documentazione della fase sommaria ha valore di prova scritta anche nel giudizio di opposizione o quando viene integrata da idonea ulteriore documentazione o, infine, quando non vi è stata contestazione dei fatti costitutivi da parte dell'opponente (cfr. Corte Costituzionale, 25 maggio 1989, n. 295, nella



giurisprudenza di merito, ex multis, Tribunale Torino, sez. I, 22/01/2016, Tribunale Bari, sez. III, 13/11/2014);

ritenuto che, nel caso di specie, facendo applicazione di tali principi e con riferimento ad una sommaria valutazione, tenuto conto della documentazione allo stato prodotta da parte opposta in sede monitoria e nel presente giudizio di opposizione, non possa concedersi la provvisoria esecuzione del decreto opposto, non risultando allo stato pienamente provato il credito azionato in sede monitoria;

rilevato che la presente causa ha per oggetto una opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari, materia contenuta nell'elencazione di cui all'art. 5, comma 1 e 4 lett. a), di cui al d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e che in tali procedimenti l'obbligo della mediazione sorge nel momento in cui il giudice si è pronunciato in merito alla concessione o sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto;

considerato che non può ritenersi a tal fine rilevante l'istanza di mediazione presentata da parte opponente nell'anno 2014, stante la risalenza della stessa,

rilevato quindi che, una volta provveduto sull'istanza ex art. 648 c.p.c., la causa va rinviata, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, d.lgs. n. 28/10, per consentire alle parti l'esperimento della procedura della mediazione;

#### **PQM**

Non concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;

assegna alle parti termine di quindici giorni, computati a decorrere dal 24.9.2019 per la presentazione della domanda di mediazione ai sensi del d.lgs. n. 28/10 e rinvia la causa per la comparizione delle parti all'udienza del 28.2.2020 ore 9.30.

Si comunichi.

Rieti, 20 settembre 2019

La Giudice

*dott.ssa Roberta Della Fina*

